

Legge regionale 26 ottobre 1987 , n. 33 - TESTO VIGENTE dal 09/01/2017

Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

CAPO III

Trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza

Art. 12

1. Al secondo comma dell' articolo 137 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è soppressa la frase:

<<non abbia provveduto all' integrale pagamento dell' onere a suo carico, ovvero >>.

2. Dopo il secondo comma dell' articolo 137 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è inserito il seguente:

<<Qualora il dipendente sia cessato dal servizio prima dell' integrale pagamento dell' onere a suo carico, dell' intero servizio che ha formato oggetto di riscatto o ricongiunzione viene compreso nel computo del servizio utile ai fini della misura dell' anticipazione, previa trattenuta sull' importo dovuto della rata annua relativa al riscatto o ricongiunzione. >>.

Art. 13

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 186, comma 3, L. R. 5/1994 con decorrenza, prevista dal comma 3 del medesimo articolo, dal 1° gennaio 1994.

Art. 14

1. Il computo dell' indennità integrativa speciale di cui all' articolo 5 della legge

regionale 22 maggio 1986, n. 22, o di indennità equipollenti, avviene nella misura intera con decorrenza 1 giugno 1982 ed il relativo recupero previdenziale a carico del personale va effettuato, in unica soluzione, sull' indennità di buonuscita.

2. Le somme dovute a titolo di riliquidazione dell' indennità di buonuscita non danno luogo a corresponsione di interessi ed a rivalutazione monetaria.

Art. 15

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 11, comma 5, lettera a), L. R. 25/2016